







LO STATO DEL MONDO

*Le ombre del lavoro sfruttato*

A questa ricerca hanno partecipato e contribuito attivamente le seguenti realtà organizzate di intervento sociale:



SATIS

SISTEMA ANTITRATTA TOSCANO  
INTERVENTI SOCIALI



*Andrea Cagioni, Serena Mordini,  
Federico Oliveri, Federico Camici Roncioni,  
Margherita Carcione,  
Giulia Modafferi, Tiziana Camorri,  
Elena Cerofolini*

# Le ombre del lavoro sfruttato

*Studi e ricerche sulle forme di sfruttamento lavorativo in  
Italia e in tre province toscane*

Asterios Editore

Trieste, 2020

Prima edizione nella collana: Lo stato del mondo, Ottobre 2020

©CAT cooperativa sociale

©Asterios Abiblio Editore 2020

posta: asterios.editore@asterios.it

[www.asterios.it](http://www.asterios.it)

I diritti di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento totale o parziale  
con qualsiasi mezzo sono riservati.

ISBN: 978-88-9313-196-4

## INDICE

INTRODUZIONE, 9  
di *Andrea Cagioni*

CAPITOLO I  
Il sistema antitratta toscano, 13  
di *Serena Mordini*

CAPITOLO II  
Quali norme contro quale sfruttamento?  
Riflessioni di teoria e pratica del diritto, 19  
di *Federico Oliveri*

CAPITOLO III  
Le dimensioni del lavoro sfruttato in Italia.  
Tendenze, tipologie di sfruttamento, emersioni, 29  
di *Andrea Cagioni*

CAPITOLO IV  
Lavoro sommerso, caporalato  
e grave sfruttamento lavorativo in provincia di Lucca, 97  
di *Federico Camici Roncioni*

CAPITOLO V  
Lavoro sommerso, caporalato  
e grave sfruttamento lavorativo in provincia di Siena, 131  
di *Margherita Carcione e Giulia Modafferi*

CAPITOLO VI  
Lavoro sommerso, caporalato  
e grave sfruttamento lavorativo in provincia di Grosseto, 169  
di *Tiziana Camorri ed Elena Cerofolini*

CONCLUSIONI, 201  
di *Andrea Cagioni*

NOTE AUTORI, 209

BIBLIOGRAFIA, 211



INTRODUZIONE  
di *Andrea Cagioni*

Negli ultimi anni, l'attenzione e la sensibilità verso il fenomeno dello sfruttamento lavorativo sono cresciute sia fra gli addetti ai lavori che nella società civile. L'aumento di segnalazioni, di denunce e di indagini sul caporalato e su altre tipologie di sfruttamento lavorativo, ha favorito una maggiore consapevolezza degli abusi collegati alle tipologie di lavoro sfruttato.

Maturato nell'ambito del progetto antitratta toscano Satis, questo lavoro di ricerca nasce dall'esigenza di allargare le conoscenze sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo e di avviare azioni in grado di fornire strumenti pratici di intervento.

Dopo un'introduzione sulle leggi e sui programmi che in Italia regolano le attività contro la tratta di esseri umani e le forme di grave sfruttamento, il primo capitolo contiene una descrizione del progetto antitratta toscano e della logica che caratterizza gli interventi, sempre più orientata verso una visione sistemica e integrata dei problemi.

Il secondo capitolo è dedicato a una sintesi critica del quadro normativo e dei dispositivi che regolano lo sfruttamento lavorativo, evidenziando i problemi di adeguatezza, coerenza e attuabilità delle norme al fenomeno.

Il focus iniziale del terzo capitolo verte su aspetti metodologici e teorici cruciali per comprendere l'orientamento della ricerca. Per fornire un primo inquadramento al problema dello sfruttamento lavorativo, si mostrano alcune specificità e differenze del fenomeno rispetto alla concezione tradizionale di schiavitù, cercando di evidenziare i principali processi connessi alle nuove forme di asservimento. Le fasi e le questioni metodologiche centrali affrontate nel corso della ricerca, vengono confrontate con le definizioni, i criteri di rilevazione e di misurazione dello sfruttamento lavorativo.

Una breve discussione su alcuni problemi fondamentali, di tipo teorico, attorno alla definizione delle nuove forme di lavoro sfruttato,

precede l'approfondimento sul piano concettuale e metodologico delle due tipologie di sfruttamento lavorativo al centro della ricerca: il grave sfruttamento lavorativo e il caporalato.

Per descrivere le più recenti tendenze in atto, un'attenzione particolare è dedicata all'impatto diretto e indiretto della pandemia di Covid-19 sulla forza-lavoro, distinguendo gli effetti prodotti dal virus nei vari settori occupazionali e mettendo a fuoco le incognite e le prospettive del lavoro sommerso e del lavoro sfruttato, anche sul piano dell'emersione.

Nella seconda parte del capitolo lo studio critico del fenomeno si sposta dal piano analitico e teorico alle emersioni.

Il campo d'indagine scelto per approfondire questi aspetti è il sistema nazionale antitratta. I paragrafi iniziali sono finalizzati a ricostruire processi e dinamiche alla base degli interventi anti-tratta, cercando di evidenziare le specificità della questione dello sfruttamento lavorativo e l'emergere dei richiedenti e titolari di protezione internazionale come fascia più a rischio di sfruttamento. A tal fine, tutte le informazioni disponibili sono state discusse, attraverso l'analisi di dati quantitativi, delineando un quadro il più possibile chiaro sul profilo delle persone oggetto di lavoro gravemente sfruttato.

Ulteriori elementi sul caporalato, attraverso fonti qualificate e dati aggiornati, restituiscono la parte visibile e misurabile di questa tipologia di abuso. Alcune recenti esperienze di lotta sociale al caporalato, auto-organizzate dai lavoratori o condotte attraverso il supporto di forze associative e sindacali, mostrano l'importanza di adottare un approccio di tipo sistemico al problema, non limitato al campo giudiziario e a quello repressivo. Conclude il capitolo l'analisi dei risultati dello sportello sullo sfruttamento lavorativo di Prato, progetto che rientra nella attività del sistema antitratta toscano.

A partire dal quarto capitolo, entriamo nel vivo della ricerca. Le principali osservazioni, valutazioni e risultati della ricerca, organizzate secondo lo stesso schema di riferimento, sono suddivise per provincia, Lucca (quarto capitolo), Siena (quinto capitolo) e Grosseto (sesto capitolo).

Attraverso il ricorso a interviste in profondità effettuate a un gruppo di testimoni qualificati e a un gruppo di lavoratori e a lavoratrici, vengono presentati e discussi gli elementi salienti emersi in ciascuno degli ambiti territoriali rispetto a lavoro sommerso, caporalato e grave sfruttamento lavorativo.

Dopo un'introduzione metodologica e una breve analisi sulle specificità territoriali del lavoro sommerso, del grave sfruttamento lavorativo e del caporalato, i dati qualitativi raccolti sono organizzati analizzando il fenomeno nelle tre dimensioni specifiche che lo costituiscono: economica, riproduttiva e ambientale. Per quanto il lavoro sfruttato sia un fenomeno complesso e multifattoriale, è infatti apparso necessario scomporlo, anche per mostrare le diverse combinazioni che lo sfruttamento assume sul piano del rapporto fra retribuzione e tempo di lavoro, delle condizioni di vita (molestie, ricatti, violenze, abusi ecc) e delle violazioni sulla salute e sulla sicurezza nel luogo di lavoro.

Nelle conclusioni vengono evidenziati i risultati salienti della ricerca, anche alla luce di alcune questioni chiave che definiscono il presente e il futuro prossimo degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo.



## Il sistema antitratta toscano

di *Serena Mordini*

### *1.1 La “protezione sociale”: storia di un Paese all’avanguardia*

In Italia l’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione (decreto legislativo n. 286/98), prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di “consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”.

Se si pensa che l’art. 18 è una norma di più di 20 anni fa, è facile immaginare quanto l’Italia sia stata considerata un paese all’avanguardia, in termini di contrasto alla criminalità organizzata e soprattutto, in termini di innovazione sociale nei confronti delle persone identificate come vittime. La misura introduce un forte elemento di originalità attraverso un doppio percorso, quello giudiziario e quello sociale. Infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale non è in alcun modo subordinato all’obbligo di denuncia da parte della vittima, consentendo quindi, la possibilità di un recupero sociale e psicologico che porti successivamente ad un clima di fiducia, elemento fondamentale, per la successiva ed eventuale collaborazione giudiziaria. L’innovazione insita nell’art.18 DLGS 286/98 sta proprio nella scelta normativa del legislatore, che ha come obbiettivo quello di sanare situazioni di clandestinità e di irregolarità delle persone vittime di tratta, consapevole del fatto che queste condizioni siano solo a vantaggio degli sfruttatori.

È il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che pubblica i bandi per il finanziamento

degli interventi a sostegno delle vittime di tratta, grazie ai quali dagli inizi degli anni 2000, in Italia i Servizi Antitratta si sono strutturati in un unico sistema in aiuto alle persone vittime di tratta e grave sfruttamento. In seguito al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 e all'adozione del Consiglio dei Ministri del Piano Nazionale Antitratta del 26 febbraio 2016, i vari programmi di assistenza e integrazione sociale previsti dall'art. 18 TUI sono stati riuniti in un Programma Unico. Tale Programma Unico, istituito con il DPCM del 16 maggio 2016, finanzia tutte le attività di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime dei reati di tratta e di schiavitù (art. 600 e 601 c.p.) o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 (art.380 del Cp.).

Fin dal primo momento, le progettualità territoriali finanziate con il bando nazionale sono state gestite e organizzate da reti miste pubblico e privato, affiancate da un dispositivo insistente su tutto il territorio nazionale, il Numero Verde Antitratta<sup>1</sup>. Inizialmente il Numero Verde Antitratta aveva funzioni di emersione, segnalazione e invio delle vittime ai progetti territoriali, a cui successivamente ha aggiunto azioni di sistema a supporto dei progetti territoriali antitratta (invio, messa in rete e trasferimenti dei beneficiari), e del DPO per la raccolta dei dati sul fenomeno e sugli interventi.

Con il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 che recepisce la direttiva UE n. 36 del 2011, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, il DPO è stato individuato come l'organismo deputato a coordinare, monitorare e valutare gli esiti delle politiche di prevenzione, contrasto e protezione sociale delle vittime. Il DPO ha così assunto un ruolo centrale nelle politiche nazionali di settore, con particolare riferimento alle attività di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza alle vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie per gli interventi di integrazione sociale delle vittime.

Nel 2016, attraverso il primo Piano Nazionale Anti tratta, il DPO ha indicato le linee di indirizzo per la realizzazione di interventi a sostegno delle vittime di tratta<sup>2</sup>. Fra le principali linee guida vanno citate la prevenzione, l'emersione del fenomeno, la rapida identificazione delle vittime, i meccanismi di *referral* nazionale,

---

<sup>1</sup><https://www.osservatoriointerventitratta.it/il-numero-verde-800-290-290/>

<sup>2</sup> <http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/>

il potenziamento delle misure di accoglienza, la formazione multi-agenzia. La struttura di interventi a sostegno delle vittime di tratta prevede pertanto, alcune azioni fondamentali finalizzate alla realizzazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale (decreto legislativo 24/2014), quali l'Emersione, identificazione e primo contatto; la Prima Assistenza; la Seconda accoglienza e le attività per l'Inclusione socio lavorativa. Imprescindibile, per un buon esito delle attività, è il lavoro rivolto all'emersione delle potenziali vittime, attività che negli altri sistemi non è né prevista, né necessario realizzare. L'emersione è un'attività fondamentale per contrastare le organizzazioni criminali, che operano per mantenere sommerso il fenomeno e affinché le vittime rimangano il più possibile nei circuiti di sfruttamento, aumentando i guadagni dei loro aguzzini.

### *1.2 Il sistema toscano: storia di una rete che cresce*

In Toscana gli interventi di contrasto alla tratta e di protezione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime, sono attivi fin dalla fine degli anni '90. La Regione Toscana nel 2003 ha promosso e sostenuto la costruzione di una "Rete regionale d'intervento sociale nella prostituzione e nella tratta", valorizzando il protagonismo e l'esperienza maturata dagli enti del Privato sociale operativi sul suo territorio, dagli Enti Locali e dalle Forze dell'Ordine. Il lavoro della rete antitrattra prosegue con il progetto "Nuove Orme" del 2006, fino alla nascita, nel 2011, del progetto "Con—Trat—TO" (Contro la tratta in Toscana), che rappresenta il primo progetto che riunisce tutti i soggetti già attivi a sostegno delle vittime di tratta.

Oggi, la rete che si è sviluppata e consolidata, prende il nome di SATIS (Sistema Antitrattra Toscano Interventi Sociali). Il sistema regionale SATIS<sup>3</sup> prevede una filiera di azioni organica e funzionale, con attività di primo contatto finalizzate all'emersione e alla protezione immediata e prima assistenza, ivi compreso accoglienze residenziali protette. Le attività che fanno parte della filiera toscana come già affermato in precedenza, mirano a favorire l'emersione del fenomeno e l'identificazione veloce delle vittime, proseguendo verso la prima assistenza, la protezione sociale e il reinserimento socio lavorativo.

<sup>3</sup> <https://www.satistoscana.org/satis/>

L'organizzazione dei servizi presenti sul territorio toscano e rivolti alle vittime di tratta e grave sfruttamento varia secondo il livello di intervento che si intende realizzare e in relazione alle varie fasi di identificazione di una vittima, o addirittura, in relazione al fatto che ancora ci si trovi in una fase in cui si ipotizza la presenza di vittime, ma che ancora non se ne sia certificata la fondatezza.

Per descrivere meglio il sistema SATIS, si inserisce di seguito una sintetica descrizione degli interventi:

Il Numero Verde Regionale Antitratta 800186086, che oltre alle proprie funzioni in qualità di dispositivo del coordinamento regionale, è uno strumento di intervento sociale che affianca il lavoro che svolgono i progetti di protezione sociale a livello territoriale. È un servizio gratuito, anonimo e attivo h24 su tutto il territorio ed è connesso alla postazione Numero Verde Nazionale. Questo intervento è stato attivato per favorire l'emersione del fenomeno e per assicurare una maggiore capacità di risposta alle richieste di aiuto da parte delle vittime e dei servizi socio sanitari del territorio. Il servizio inoltre, si occupa di fornire i mediatori linguistico culturali per le diverse attività, gestisce la procedura di "presa in carico in emergenza" delle persone in situazione di pericolo, coordina le procedure di *referral* con le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale.

A livello nazionale si occupa del trasferimento delle persone nell'ambito della rete di accoglienze antitratta.

Le azioni di Ricerca-Intervento sull'evoluzione dei fenomeni relativi allo sfruttamento di esseri umani, che mirano ad una maggiore comprensione della declinazione dei fenomeni (è esattamente a questo punto che si colloca la ricerca che viene presentata con la presente pubblicazione). Senza la ricerca non crescerebbe la conoscenza e senza la conoscenza non si avrebbe l'evoluzione degli interventi.

Le Unità di Strada, che rappresentano servizi di primo contatto con le persone che si prostituiscono, alle quali viene dedicata una grande attività di orientamento verso i servizi del territorio e i percorsi di tutela della propria salute, in quanto persone in condizioni di coercizione e sfruttamento sessuale in strada e/o in luoghi chiusi. Le unità mobili svolgono anche una costante attività di osservazione e monitoraggio del fenomeno e delle sue trasformazioni.

Gli Sportelli di Ascolto, che si configurano sia come punti di riferimento territoriali, con giorni e orari di apertura prestabiliti,



sia come servizi itineranti attivabili presso servizi pubblici e privati del territorio a favore di vittime — o presunte vittime — di tratta e sfruttamento.

Programmi di Protezione Sociale, che si svolgono nelle strutture di accoglienza protetta e dove si attivano percorsi individualizzati di studio e di inclusione sociale e lavorativa, oltre alla regolarizzazione amministrativa.

Tutto questo costituisce un sistema integrato di servizi differenziati che possono intervenire su tutti i temi legati al fenomeno della tratta e dello sfruttamento. Destinatari delle azioni sui territori della Toscana sono le persone vittime di sfruttamento lavorativo (edilizia, agricoltura, ristorazione, lavoro domestico e assistenziale), le persone sfruttate in prostituzione di strada e/o al chiuso, le vittime di forme di violenza e grave sfruttamento in ambiti quali l'accattonaggio e le attività illegali (matrimoni forzati, spaccio e furto conto terzi, etc.).

La metodologia è fondata sulla “centralità della persona” e la tutela dei diritti umani; assume come criteri la flessibilità, la ricerca, l'integrazione e la valorizzazione delle conoscenze e delle professionalità in uno scenario di collaborazione e sinergia tra tutti i soggetti impegnati. La rete SATIS Toscana ha costantemente e continuativamente assicurato interventi di prevenzione, sostegno e accompagnamento a favore delle persone vittime di tratta e sfruttamento. In particolare, ha aperto nuove opportunità per promuovere l'innovazione delle pratiche integrate e delle azioni di sistema, ricercando connessioni nell'ambito della protezione e tutela per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale, ai fini dell'emersione e dell'identificazione del fenomeno. Su tali basi, si lavora per riconoscere la centralità e la priorità dei percorsi antitratta nel sistema regionale di servizi socio-sanitari integrati, nella prospettiva di rafforzare il complesso delle azioni per l'integrazione sociale delle persone vulnerabili.

Il sistema SATIS ha una struttura centrale di *management* progettuale, un gruppo di Coordinamento, composto dal soggetto capofila, la Segreteria Tratta (programmazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, ecc.) e il Numero Verde Antitratta Regionale (800.186086). Tale organismo di coordinamento si occupa di concertare le politiche di sistema, la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività in collaborazione con le 10 reti provinciali.

### *1.3 Fare ricerca: perché indagare?*

La tratta e lo sfruttamento di esseri umani sono considerate forme di schiavitù moderna, oltre a essere reati ignobili che vanno a ledere la dignità delle persone, togliendo loro ogni diritto di libertà e autodeterminazione. Le vittime, in quanto tali, non sono più padrone della propria vita, che viene regolata dai ritmi imposti dagli aguzzini, interessati esclusivamente ad accrescere i propri guadagni sfruttando il lavoro altrui, anche avvalendosi dell'uso della violenza più efferata.

La tratta è un fenomeno sociale complesso e poco visibile, oltre a essere una condizione in cui purtroppo, possiamo sempre rilevare un'azione riconducibile all'approfittarsi, da parte di alcuni, di uno stato di bisogno di altri. Soprattutto, nel caso specifico dello sfruttamento lavorativo, in cui possiamo osservare situazioni di sopraffazione in cui il datore di lavoro calpesta i diritti del lavoratore, esercitando su questi poteri e soprusi finalizzati al proprio guadagno.

Se attraverso la nostra esperienza possiamo affermare che il fenomeno del caporalato e quello dello sfruttamento lavorativo sono presenti anche in Toscana, dobbiamo affermare che un sistema di interventi come SATIS, non può sopravvivere senza approfondire e ricercare, nel tentativo di comprendere sempre più a fondo le caratteristiche di un determinato fenomeno. La comprensione non è solo finalizzata alla conoscenza, ma è condizione imprescindibile per agire una continua progettazione e rimodulazione degli interventi sul nostro territorio, di quelle azioni che devono mutare in coerenza alle mutazioni dei diversi fenomeni.

La ricerca che presentiamo in questa pubblicazione è frutto del lavoro accurato e competente degli operatori antitratta e dei ricercatori che vi si sono impegnati; è anche il frutto del lavoro e della passione dei tanti operatori, amministratori, politici e funzionari che in Toscana hanno investito professionalità e passione verso un tema difficile da affrontare, la tratta di esseri umani, e per il quale da sempre, la chiave di lettura può essere soltanto quella della "complessità".

## Quali norme contro quale sfruttamento? Riflessioni di teoria e pratica del diritto

di *Federico Oliveri*

### *2.1 Tra rimozione collettiva e luoghi comuni*

Dopo una lunga rimozione collettiva, lo sfruttamento lavorativo è riemerso nel dibattito pubblico italiano. L'introduzione, nel 2011, dell'articolo 603-is del Codice Penale contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro<sup>1</sup>, così come la significativa revisione di questa norma nel 2016<sup>2</sup>, vanno interpretate in questo quadro di rinnovata attenzione al fenomeno.

Prima del 603-bis, il “caporalato” era punito soltanto come somministrazione abusiva, somministrazione fraudolenta o, nel caso di appalti, come interposizione illecita di manodopera<sup>3</sup>. Lo sfruttamento lavorativo, invece, era punito soltanto nelle forme più gravi — tratta di persone (art. 602 c.p.) e riduzione o mantenimento in condizioni di schiavitù o servitù (art. 601 c.p.) — o come aggravante dei reati di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari<sup>4</sup>. In alcuni casi lo sfruttamento era punito ricorrendo all'estorsione (629 c.p.). Prima del 603-bis nella versione vigente, il datore di lavoro poteva essere punito soltanto per concorso nel reato di intermediazione illecita, o in casi circoscritti di “particolare sfruttamento lavorativo” ai danni di lavoratori e lavoratrici senza permesso di soggiorno<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 12.

<sup>2</sup> Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

<sup>3</sup> Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 18.

<sup>4</sup> Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), art. 12, comma 3-ter e comma 5.

<sup>5</sup> Testo Unico Immigrazione, art. 22, comma 12.

L'attenzione politico-mediatica per lo sfruttamento non costituisce di per sé un argine alla diffusione di luoghi comuni in materia. Anzi, per certi aspetti li alimenta. Tali luoghi comuni servono a neutralizzare la portata dirompente che una riflessione informata e critica potrebbe avere sul modo di produzione capitalistico, sulle politiche di riduzione della spesa sociale, sulla gestione proibizionista e selettiva delle frontiere, sui nostri consumi e stili di vita.

Un primo luogo comune considera lo sfruttamento come un fenomeno eccezionale, circoscritto al settore agricolo, ad alcune zone arretrate del Centro-Sud Italia o a poche imprese "sleali" prive di autentica cultura aziendale. Numerosi studi mostrano, invece, che il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale, anche in distretti rurali avanzati, in contesti urbani e in molti altri settori oltre l'agricoltura, come la manifattura, la logistica, il turismo, la ristorazione, l'edilizia, il lavoro domestico e di cura<sup>6</sup>. Lo sfruttamento ha, infatti, natura sistemica e risponde alle dinamiche del capitalismo globale: dalla competizione internazionale sul costo del lavoro alla stagnazione salariale e alla riduzione del *welfare*, dallo strapotere delle multinazionali e della grande distribuzione organizzata nelle filiere produttive alla produzione *just in time*, dall'ampio ricorso ad appalti ed esternalizzazioni alla cosiddetta *gig economy*.

Un secondo luogo comune collega lo sfruttamento alla presenza "eccessiva" di lavoratori stranieri "disposti a tutto pur di lavorare", nonché di caporali senza scrupoli spesso della stessa nazionalità dei lavoratori. Indubbiamente lo sfruttamento prospera dove trova manodopera vulnerabile. Ma sono le imprese a decidere chi assumere e sono le politiche dell'immigrazione e dell'accoglienza a produrre i migranti come soggetti iper-precari e ricattabili dal punto di vista lavorativo.

Un terzo luogo comune rappresenta lo sfruttamento come un concentrato di pratiche palesemente illegali: assenza di permesso di soggiorno e di contratto; insediamenti informali (i "ghetti"); violenze fisiche e minacce; infiltrazioni mafiose. In questa rappresentazione, gli stranieri irregolari sono le vittime-tipo. In realtà, la nuova frontiera dello sfruttamento è costituita da una parvenza di regolarità formale, costruita ad arte da professionisti collusi, dietro la quale si

---

<sup>6</sup> Si vedano i rapporti del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime, realizzati dall'Altro Diritto in collaborazione con FLAI-CGIL: <http://www.adir.unifi.it/laboratorio/>

nascondono gravi violazioni del diritto e dei diritti<sup>7</sup>. Questi fenomeni riguardano sempre più spesso italiani e stranieri regolari, con contratti e buste paga apparentemente regolari.

Un quarto luogo comune rinchioda i lavoratori e le lavoratrici sfruttate in una vulnerabilità irredimibile, sulla quale intervenire con la repressione o con forme di “salvataggio” dall'esterno. Occorre, invece, mettere i lavoratori e le lavoratrici nella condizione di auto-organizzarsi, di denunciare e di chiedere il rispetto dei propri diritti, predisponendo una rete di servizi pubblici di sostegno e canali d'accesso al lavoro regolare.

Un quinto luogo comune, infine, afferma che le leggi contro lo sfruttamento sarebbero efficaci, ma non vengono applicate. È senz'altro vero che le norme vigenti, innanzitutto per la mancanza di sufficienti controlli<sup>8</sup>, soffrono di un deficit di implementazione. Ma è anche vero che tali norme — a partire dal 603-bis — soffrono di vari limiti: di *adeguatezza* alla realtà economico-sociale, di *coerenza* con l'insieme dell'ordinamento e di *attuabilità* da parte dei lavoratori e delle lavoratrici interessate<sup>9</sup>. Se la repressione sta iniziando a dare i suoi frutti, in termini di inchieste, arresti e procedimenti, la prevenzione e la tutela delle vittime restano ancora molto deficitarie.

## 2.2 Che cos'è sfruttamento lavorativo

Per superare questi luoghi comuni e misurare l'efficacia delle norme vigenti rispetto alla realtà dei problemi, abbiamo bisogno di definire in via teorica cosa sia “sfruttamento lavorativo”.

Lo “sfruttamento” è, in generale, un *rapporto di dominio* che lega due o più soggetti caratterizzati da una persistente disuguaglianza di potere. Tale disuguaglianza funziona in due sensi: i soggetti con

<sup>7</sup> F. Oliveri, Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Editore, Pisa 2012, pp. 47-67.

<sup>8</sup> Nel primo triennio di attività, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha registrato una riduzione del 12% della dotazione organica. Ciò ha comportato un calo numerico di ispezioni/accertamenti (in misura percentuale comunque inferiore a quello del personale), compensato in parte dai maggiori indici di efficacia ispettiva. Si veda, a riguardo, il Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale anno 2019.

<sup>9</sup> F. Oliveri, Lo sfruttamento lavorativo come reato. Problemi di teoria critica del diritto, in “Democrazia e diritti”, LVI, 1, 2019, pp. 128-153.

maggior potere sono in grado di strumentalizzare, ai propri fini, l'altrui condizione di minor potere. I soggetti con minor potere non hanno di fatto nessuna alternativa valida se non quella di sottostare alla strumentalizzazione dei soggetti con maggior potere: si trovano, dunque, in una condizione di vulnerabilità.

Lo sfruttamento "lavorativo" è, in particolare, quello in cui la strumentalizzazione dei soggetti deboli da parte dei soggetti forti si traduce nell'esercizio di un *comando* sulla forza-lavoro vulnerabile, finalizzato all'estrazione del massimo profitto possibile e/o all'ottenimento di vantaggi materiali e immateriali. Tale comando altera i termini di un ideale *scambio economico* tra persone libere e uguali, in cui l'una presta all'altra la propria capacità lavorativa per un certo tempo e a certe condizioni consensualmente stabilite, in cambio di un adeguato corrispettivo monetario. Per imporre uno scambio diseguale tra tempo e denaro, chi esercita il comando sulla forza-lavoro altrui deve agire sul corpo e sulla mente della persona vulnerabile attraverso forme visibili o invisibili di coercizione, anche violenta, così come attraverso una conveniente organizzazione dell'*ambiente di lavoro e di esistenza* della "vittima".

I *fattori di vulnerabilità* includono le circostanze sociali, economiche e politiche, nonché le caratteristiche individuali e collettive che espongono certi soggetti più di altri al rischio di sfruttamento. Questi fattori possono essere sistemici, sociali o personali. Quelli *sistemici* derivano dal modo e dai rapporti di produzione, dall'appartenenza di classe, di "razza" e di genere, dalla regolazione del mercato del lavoro, dallo status giuridico prodotto dalle politiche migratorie. Quelli *sociali* derivano dal contesto relazionale e familiare, dal settore produttivo in cui ci si trova, dalle condizioni di reclutamento, dagli ostacoli istituzionali che impediscono l'esercizio dei propri diritti. Quelli *personali* derivano dal livello di informazioni, di formazione e di competenze linguistico-sociali di cui si dispone, nonché dall'età, dallo stato di salute, dall'orientamento sessuale e da altre condizioni individuali.

I *dispositivi di sfruttamento* includono i meccanismi attraverso cui si esercita il comando sulla forza-lavoro e si organizza l'ambiente lavorativo e vitale allo scopo di alterare l'uguaglianza e la libertà dello scambio economico. Questi dispositivi possono essere economici o ambientali. Tra i dispositivi *economici* rientrano l'allungamento della giornata di lavoro, l'intensificazione dei ritmi, la riduzione o l'annullamento

delle pause e dei riposi periodici, l'indebitamento, la riduzione del salario reale orario spinta fino al lavoro gratuito. La riduzione del salario reale può essere ottenuta attraverso una bassa retribuzione oraria, la mancata corrispondenza tra ore lavorate e retribuite, deduzioni arbitrarie ed eccessive dal compenso, richieste estorsive di restituire parte del salario, ecc. Tra i dispositivi *ambientali* rientrano i metodi di organizzazione, sorveglianza e controllo (comprese modalità e tempi di pagamento), le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro, le condizioni di trasporto e di alloggio, il ricorso a violenze e minacce (di licenziamento, denuncia o punizioni varie), la sottrazione, distruzione o falsificazione dei documenti, altri atti lesivi della salute, della libertà e della dignità personali.

### 2.3 *Problemi di adeguatezza, coerenza e attuabilità*

Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro presenta alcune importanti innovazioni rispetto alla normativa precedente: l'introduzione di un reato autonomo di sfruttamento lavorativo, anche in assenza di caporalato; la punibilità di chi "utilizza, assume o impiega manodopera (...) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno", e non solo di chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi"; la più chiara definizione degli "indici di sfruttamento"; l'introduzione di una fattispecie base che si realizza anche senza ricorso a minaccia o violenza, ma solo tramite l'abuso di uno stato di bisogno; l'estensione ai lavoratori ed alle lavoratrici oggetto di caporalato e sfruttamento con minaccia e violenza delle tutele previste dall'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, ossia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ora rientrante tra i "casi speciali", nel caso la persona sia irregolare, e l'accesso a un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Al netto di queste e altre innovazioni, occorre essere consapevoli dei persistenti problemi di *adeguatezza, coerenza e attuabilità* di questa come di altre disposizioni in materia di sfruttamento.

I problemi di *adeguatezza* riguardano la capacità delle norme di incorporare una rappresentazione sufficientemente complessa dei fenomeni di sfruttamento, ma anche la capacità degli operatori di applicare tali norme tenendo conto di un contesto in

continua evoluzione. Richiamo qui due aspetti, già accennati, che mi sembrano cruciali.

Il primo aspetto riguarda la forma pseudo-legale o semi-legale che lo sfruttamento tende oggi ad assumere, secondo una tendenza registrata dalla stessa Direzione generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): “sono sempre meno i casi che coinvolgono lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno e comunque lavoratori, siano essi italiani o stranieri, privi di regolare assunzione”<sup>10</sup>. In effetti “l'evoluzione del fenomeno si caratterizza per una *apparente legalità*, tant'è che in alcuni casi esiste addirittura un contratto di somministrazione di lavoro con un somministratore fornito di autorizzazione e ai lavoratori è consegnato un prospetto paga da cui si evince un apparente rispetto di orari e trattamento economico previsti dalla contrattazione collettiva”. Di conseguenza, può “accadere che il datore di lavoro abbia predisposto documentazione amministrativa e contabile tale da fornire una rappresentazione del rapporto di lavoro notevolmente diversa dal suo effettivo svolgimento”. Inoltre, “non si possono escludere casi in cui i pagamenti siano tracciati (ad esempio attraverso bonifico) e il lavoratore sia costretto a restituire una parte della retribuzione”.

Il secondo aspetto riguarda l'intrinseco limite del diritto penale ad agire sulle cause di un fenomeno di natura sistemica come lo sfruttamento, ma anche a promuovere l'emersione delle vittime offrendo loro adeguata tutela. La natura sistemica dello sfruttamento va affrontata sul piano della ristrutturazione e del controllo delle filiere produttive. Nel caso dell'agricoltura, difficilmente si avrà un miglioramento delle condizioni di lavoro dei braccianti se non si impedisce ai soggetti più potenti, a partire dalla grande distribuzione organizzata nazionale e internazionale, di imporre ai produttori prezzi insostenibili, se non si bonifica la produzione da ogni condizionamento criminale e mafioso, se non si sostiene l'agricoltura contadina e la sovranità alimentare, se non si sviluppa un'affidabile certificazione di filiera, se non si mettono i consumatori in condizione di fare acquisti responsabili grazie a etichette parlanti e prezzi trasparenti. La “responsabilità” dei consumatori, a sua volta, deve essere favorita da un aumento significativo dei salari: il lato più inquietante dell'attuale sistema

---

<sup>10</sup> Ispettorato Nazionale del Lavoro, Art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Attività di vigilanza – Linee guida, circolare n. 5/2019.



di sfruttamento è che si aggancia alla ridotta capacità di spesa di una classe lavoratrice sempre più precarizzata e impoverita.

I problemi di *coerenza* riguardano le antinomie interne all'ordinamento, per cui da una parte si persegue lo sfruttamento lavorativo e dall'altra parte si producono sistematicamente soggetti vulnerabili. La produzione legale di vulnerabilità avviene in tre ambiti strettamente intrecciati tra di loro: le politiche dell'immigrazione, le politiche del mercato del lavoro, le politiche del welfare.

Un governo delle migrazioni per lavoro fondato sulla chiamata nominale dall'estero, ovvero sull'obbligo per il lavoratore non-UE del visto d'ingresso subordinato al previo possesso di un contratto di lavoro, così come sul nesso strettissimo tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno, crea in modo sistematico la subalternità dei lavoratori stranieri<sup>11</sup>. Così come un sistema dell'accoglienza centrato sull'emergenza e privo di risorse adeguate, incapace di rendere autonome le persone che lo attraversano, finisce per alimentare i circuiti del lavoro sfruttato. Questa situazione già critica è peggiorata dall'abolizione del permesso di soggiorno umanitario<sup>12</sup> e dall'assenza di meccanismi ordinari di "regolarizzazione" attivabili autonomamente dai lavoratori e dalle lavoratrici senza permesso di soggiorno: chi è "irregolare" è costretto ad aspettare eventuali "sanatorie", spesso circoscritte a determinati settori e condizionate alla volontà di emersione dei datori di lavoro<sup>13</sup>. Inoltre, le norme penali in materia di ingresso e soggiorno irregolare, tra cui il sempre vigente "reato di clandestinità", contribuiscono a fare "terra bruciata" intorno ai migranti rendendo la tutela dei loro diritti estremamente difficile.

Un mercato del lavoro in cui il contratto a tempo indeterminato ha perso la propria centralità con la proliferazione di contratti atipici, in cui i Contratti collettivi nazionali di lavoro sono derogabili in peggio a livello territoriale<sup>14</sup>, in cui i lavoratori e le lavoratrici neo-

---

<sup>11</sup> F. Oliveri, I "poteri di confine" e i loro limiti. Per una genealogia del diritto italiano dell'immigrazione, in F. Biondi Dal Monte, E. Rossi (a cura di), *Diritti oltre frontiera: migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, Pisa University Press, Pisa 2020, pp. 109-146.

<sup>12</sup> Amnesty International, *I sommersi dell'accoglienza. Conseguenze del Decreto Legge 113/2018 sul sistema dell'accoglienza italiano*, 2019.

<sup>13</sup> F. Oliveri, Mercato, giustizia o salute pubblica: cosa guida la regolarizzazione dei/delle migranti al tempo del Covid-19?, in "Scienza & Pace Magazine", 21 maggio 2020.

assunte godono di un limitato diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo<sup>15</sup>, in cui il ricorso ad appalti ed esternalizzazioni è stato ampiamente liberalizzato, in cui rapporti di subordinazione sono spesso nascosti dietro forme di lavoro autonomo, crea un contesto in cui la vulnerabilità allo sfruttamento è sistemica. Le carenze del welfare e gli ostacoli all'accesso da parte degli stranieri, come nel caso del reddito di cittadinanza<sup>16</sup>, contribuiscono ulteriormente a rendere i lavoratori e le lavoratrici migranti inclini ad accettare condizioni di lavoro sub-standard.

I problemi di *attuabilità*, infine, riguardano l'assenza di una adeguata rete di servizi in grado di garantire l'esercizio effettivo dei diritti da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di prevenzione dello sfruttamento che di concreto sostegno all'emersione. Senza campagne comunicative istituzionali, senza un sistema pubblico di accesso alle informazioni, senza servizi di consulenza e assistenza legale gratuita, i diritti rischiano di restare sulla carta. La penuria di alloggi decenti per i lavoratori agricoli specie stagionali, l'assenza di servizi pubblici di trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro più distanti e l'assenza di un collocamento pubblico, rende di fatto insostituibile il ruolo dei "caporali". Ma soprattutto per consentire ai soggetti vulnerabili l'esercizio dei propri diritti occorre che a questi servizi di base si accompagnino concreti progetti di sostegno psicologico, riqualificazione professionale e inserimento lavorativo: senza la prospettiva di un reddito e di un lavoro regolare, la propensione alla denuncia tende a zero e, anche in caso di emersione, il rischio di ricadere nello sfruttamento è elevato. Da questo punto di vista, il rilascio di un permesso di soggiorno "casi speciali" per particolare o grave sfruttamento non può in nessun modo essere considerato risolutivo.

## 2.4 Conclusioni

Lo scorso 20 febbraio al Ministero del Lavoro e delle Politiche

---

<sup>14</sup> Legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 8.

<sup>15</sup> Decreto legislativo n. 23/2015.

<sup>16</sup> I dati dell'Osservatorio statistico dell'INPS, aggiornati al 7 gennaio 2020, confermano che a usufruire di questa misura di sostegno al reddito sono quasi esclusivamente i cittadini italiani: il 90% è andato a cittadini italiani, il 6% a cittadini extra-comunitari, il 3% a cittadini europei ed infine l'1% a familiari dei casi precedenti.

sociali è stato approvato il primo Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). Partendo da una mappatura del fenomeno, del quadro istituzionale e delle politiche in atto, il piano ha individuato una strategia di medio-lungo periodo incentrata su quattro assi: prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione e assistenza, reintegrazione socio-lavorativa.

Il Piano ha affrontato soprattutto le problematiche di attuabilità delle norme, ma ha lasciato sullo sfondo le altre criticità: sono state sostanzialmente trascurate le questioni relative alle politiche dell'immigrazione e dell'accoglienza, alle politiche generali del mercato del lavoro e del welfare, alle politiche anti-mafia, alle politiche di filiera necessarie per limitare il potere dei soggetti economici forti di comprimere in maniera insostenibile il reddito dei loro fornitori e, a catena, il costo del lavoro.

Inoltre, la crisi economico-sociale causata dall'emergenza Covid-19 richiede un significativo aggiornamento del Piano: il rischio è che una certa classe imprenditoriale — o sarebbe meglio chiamarla padronale — voglia recuperare i livelli di reddito perduti a causa del *lockdown* e delle persistenti misure di sicurezza intensificando lo sfruttamento. A fronte di questo rischio, occorre come minimo legare i contributi pubblici alla ripresa al pieno e certificato rispetto dei diritti del lavoro. E occorre che il persistente blocco nelle assunzioni di ispettori INPS e INAIL venga superato, e che anche gli organici dell'INL vengano adeguatamente potenziati.



CAPITOLO III

Le dimensioni del lavoro sfruttato in Italia.  
Tendenze, tipologie di sfruttamento,  
emersioni

di *Andrea Cagioni*

*3.1 Il problema dello sfruttamento lavorativo e delle nuove schiavitù*

Il dibattito sulle nuove forme di sfruttamento del lavoro nelle scienze umane e sociali prende avvio fra la fine degli anni '90 e la prima metà degli anni '00. A partire dall'indagine di Kevin Bales (1999) e dai primi rapporti di ricerca internazionale, nell'analisi scientifica l'emergere della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo si sovrappone e, in parte, confonde con la questione del ritorno a logiche schiavistiche, e con la ricomparsa in molti paesi, economicamente sviluppati, delle nuove forme di sfruttamento o delle nuove schiavitù. Relegate a situazioni marginali, eccezionali, del tutto residuali dal punto di vista quantitativo, le forme di grave sfruttamento lavorativo erano infatti pressoché scomparse in Europa dal secondo dopoguerra fino agli anni '80.

Nel dibattito sulle nuove organizzazioni criminali della tratta attive nello sfruttamento sessuale e lavorativo, uno dei principali problemi attorno al quale si è articolata e si articola la discussione è il rapporto fra le forme più gravi di lavoro sfruttato e di prostituzione forzata rispetto al paradigma di schiavitù classica. L'interrogativo di fondo attorno al quale si misura il dibattito contemporaneo nelle scienze sociali potrebbe essere così riassunto: si tratta di uno stesso fenomeno con manifestazioni diverse o di due fenomeni in larga parte irriducibili l'uno all'altro?

---

<sup>1</sup> Di seguito, si fa riferimento esclusivamente alla questione del grave sfruttamento lavorativo in Italia e in generale nei paesi a capitalismo avanzato. Includere nella

Alcuni autori assimilano di fatto la condizione di grave sfruttamento lavorativo alla schiavitù. A favore di questa tesi, nei casi odierni di grave sfruttamento vengono citati elementi e indicatori quali l'assenza di scelta e di libertà della persona assoggettata all'interno della relazione, la presenza di debito, l'esercizio della violenza. Mauro Simonazzi (2018) sintetizza la schiavitù contemporanea con i seguenti attributi: sfruttamento intenso dei corpi e della manodopera; assenza totale del rispetto dei diritti fondamentali; uso della violenza; illegalità degli schiavisti; durata limitata nel tempo; vulnerabilità e dipendenza degli schiavi. Secondo Thomas Casadei (2018) il rapporto di tipo schiavile, definito come "il totale controllo di una persona su un'altra a scopo di sfruttamento e di dominio" costituisce un dato strutturale delle società odierne. Dal punto di vista delle vittime, il fenomeno si caratterizza per la vulnerabilità e per la dipendenza.

In realtà, per come si manifesta il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nei paesi a capitalismo avanzato, sembrano prevalere gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto a quelli di continuità nella declinazione tradizionale di schiavitù, riferita cioè alle due tratte principali dei neri, quella atlantica e quella orientale. Il sistema socio-economico alla base della tratta dei neri fra XV e XIX secolo (Pétre-Grenouilleau, 2004) si presenta così profondamente diverso dall'industria della tratta contemporanea, da rendere ardua qualsiasi comparazione. Assumendo come caratteri qualificanti della condizione di schiavo la desocializzazione, la spersonalizzazione e la desessualizzazione (Meillassoux, 1986), è difficile sostenere che queste oggi siano sempre presenti nelle situazioni di lavoro sfruttato. Questi tratti costitutivi rendevano lo schiavo uno straniero assoluto, un non-nato, strappato con violenza dal suo ambiente di vita e sradicato in un sistema sociale che legittimava lo schiavismo, tanto dal punto di vista normativo che sociale e valoriale. Lo stato di schiavo era, tranne poche eccezioni, irreversibile ed ereditario.

Ora, fare un'analogia tra la schiavitù del passato, basata sulla proprietà giuridica e sulla morte sociale dello schiavo e le attuali forme di lavoro sfruttato — che non possono più prevedere il "possessione" del lavoratore (ovunque proibito e quindi, se attuato, giuridicamente nullo), né si protraggono a vita —, appare improprio o forzato, per lo meno nella grande maggioranza dei casi osserva-

---

discussione anche la prostituzione forzata, o il lavoro coatto in contesti non occidentali, renderebbe molto più complesso e sfaccettato il problema.

bili in contesti occidentali. Un'altra importante differenza attiene al diverso rapporto del soggetto sfruttato con il mercato del lavoro: nelle società schiaviste ne era escluso, nelle società attuali ne è incluso, seppure ai margini.

Per Fabio Viti (2007) la maggioranza di casi descritti oggi come “riduzione in schiavitù” sono forme estreme e alienanti di sfruttamento produttivo: “Piuttosto che come un rapporto di proprietà, la “nuova schiavitù” — se si può usare questa espressione — si presenta allora come un rapporto di coercizione e di dipendenza che permette un controllo totale sulla persona, senza per questo doversi fare carico della sua produzione e della sua salvaguardia” (ibidem, 250).

Inoltre, nel contesto attuale l'uso del concetto di schiavitù enfatizza la passività e l'irreversibilità della condizione della persona sfruttata, producendo una sua immagine vittimizzante, astorica e apolitica: non a caso al concetto di schiavo si associa quello di vittima. Come ricorda Roger Botte, è importante, anche dal punto di vista del metodo, fare un uso attento e sorvegliato della nozione di schiavismo: estenderla in modo improprio a modalità di lavoro servili rischia di depotenziare la specificità del fenomeno. “Alla ricerca di definizioni virtuose di schiavismo e di tratta di esseri umani (considerata come l'equivalente moderno della tratta degli schiavi), ormai la tendenza consiste a interpretare il concetto (di schiavismo) come inglobante tutte le ingiustizie sociali e le varie violazioni di diritti umani” (Botte, 2005, 10).

Piuttosto che ricollegare le attuali forme di grave sfruttamento allo *status* dello schiavo tradizionale e di comparare sistemi di sfruttamento tanto differenziati nel tempo e nello spazio, appare più utile mostrare i legami fra le forme contemporanee di sfruttamento lavorativo, i processi di trasformazione del lavoro e le migrazioni su scala globale<sup>2</sup>.

Se si considera la storia del modo di produzione capitalista, si può osservare come uno dei suoi tratti costitutivi sia, da sempre, la presenza di diversi regimi di lavoro, i cui estremi sono il lavoro libero e quello coatto o servile. La forma contrattuale salariale come codificazione, regolazione, istituzionalizzazione del lavoro libero, si è imposta progressivamente in Occidente come la forma principale, ma mai del tutto esclusiva, della relazione capitale-lavoro. Lungo tutta la storia

---

<sup>2</sup> Data la estrema complessità del tema, di seguito si propongono in modo sintetico spunti e indicazioni, rimandando i lettori interessati agli autori citati per un approfondimento analitico.

recente del capitalismo, aree di lavoro sommerso e di lavoro sfruttato sono sempre coesistite, in proporzione variabile, con il lavoro libero.

La regolazione giuridica e contrattuale del rapporto lavorativo, la limitazione dei diritti d'impresa e l'istituzionalizzazione dei sistemi di protezione del lavoro salariato cominciano a perdere forza in Europa nella seconda metà degli anni '70. Con l'affermazione del paradigma liberista nella teoria e nelle politiche economiche e la conseguente riduzione delle funzioni del settore pubblico in campo economico e del Welfare State (nonché lo sviluppo dei complessi processi di trasformazione tecnologici e organizzativi del lavoro), il modello di forte regolamentazione statale del lavoro fin lì egemone entra in crisi. A partire dagli anni '90, cambia così il peso quantitativo e qualitativo che assumono le varie forme di lavoro e i diversi regimi di lavoro.

Accanto alle trasformazioni strutturali delle politiche del lavoro brevemente richiamate, nella formazione e nel successivo espandersi di fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, assumono un ruolo chiave anche le politiche migratorie.

Se è vero che il controllo della mobilità della forza-lavoro attraverso confini statali e dispositivi giuridici ha sempre assolto una funzione fondamentale nella creazione di bacini di forza-lavoro a basso costo e con pochi diritti, è solo dagli anni '90, con l'accelerazione dei processi di globalizzazione e il carattere di massa delle migrazioni dai paesi a basso reddito in Occidente, che il lavoro migrante diventa una componente strutturale nei vari regimi del lavoro (Mezzadra, 2004). I lavoratori e le lavoratrici migranti assumono progressivamente un ruolo fondamentale tanto in precisi settori del lavoro libero — contraddistinti da alta intensità e sforzo, bassi livelli salariali, lunghi orari lavorativi e precarietà contrattuale —, che nel lavoro sommerso e sfruttato.

Nel caso del lavoro migrante, come osserva Abdelmalek Sayad (2002) all'invisibilità — nel senso di mancato riconoscimento — del lavoro si associa l'occultamento delle persone che lo erogano, dando così luogo a una doppia assenza della presenza migrante: non più appartenente al contesto di partenza, mai pienamente parte della società di arrivo o transito. Se l'industria della tratta rende manifesta la persistenza in Occidente di forme di lavoro non libero e di processi di radicale esclusione sociale, le migrazioni, anche di tipo forzato, mantengono tuttavia un carattere autonomo, complesso e multiforme, irriducibile alla presunta



“oggettività” dei fattori (economici e/o demografici) di “spinta” e “attrazione” (Mezzadra, Neilson, 2014; Mezzadra, 2006).

Nel rapporto che lega lavoro e migrazioni è inoltre centrale la crescita dei processi di segmentazione del mercato del lavoro, ossia le possibilità di trovare impiego per i lavoratori dipendono in modo rilevante dall'intreccio delle variabili rappresentate da classe, genere, razza e *status* giuridico (Miller, Castles, 2013; Sassen, 2008). La riattivazione di meccanismi e di dinamiche che storicamente rappresentano eredità del colonialismo e del razzismo istituzionale, concorre così in modo decisivo a strutturare una gerarchia della cittadinanza secondo la linea del colore e del genere, che produce effetti decisivi di discriminazione dei migranti nel mercato del lavoro (Mellino, 2012).

Nel contestualizzare i fenomeni di grave sfruttamento lavorativo, occorre infine ricordare la centralità del genere e della divisione sessuata del mercato del lavoro. Il ruolo fondamentale del genere è stato enfatizzato a partire dagli anni '70 da studiose e attiviste femministe, le quali, in riferimento all'attribuzione “naturale” delle donne alla sfera riproduttiva (che include il lavoro domestico e di cura), hanno posto l'attenzione sul fatto che la sua gratuità è alla base del lavoro salariato maschile. Il lavoro domestico e di cura, che mantiene tuttora una funzione fondamentale nella riproduzione quotidiana della forza-lavoro maschile, per le donne ha storicamente significato una doppia oppressione: mancato riconoscimento del valore economico del loro lavoro ed esclusione o marginalizzazione dal mercato del lavoro salariato. “Niente, infatti, è stato tanto efficace, nell'istituzionalizzare il nostro lavoro gratuito, la famiglia e la nostra dipendenza dagli uomini, quanto il fatto che il nostro lavoro è sempre stato pagato non con un salario ma con l'«amore» (Federici, 2020, p. 28).

Questo processi non hanno avuto solo macroscopici effetti — tuttora perduranti — di esclusione e di segregazione delle donne all'interno del mercato del lavoro, ma hanno inoltre assunto un ruolo di primo piano nella divisione sessuata del lavoro gravemente sfruttato. Infatti, da un lato le donne sono state perlopiù relegate all'interno della prostituzione forzata e del lavoro sessuale, dall'altro la parte più vulnerabile della forza-lavoro maschile ha subito le forme più gravi di sfruttamento lavorativo nei settori meno regolamentati del mercato del lavoro e nell'economia sommersa e criminale. Ciò spiega in parte perché gli uomini sono sovra-rappresentati nei fe-

nomeni di grave sfruttamento lavorativo, mentre le donne lo sono nell'industria della tratta con finalità di sfruttamento sessuale.

Più che schiavi, quindi, i migranti oggetto di grave sfruttamento rappresentano quella componente di forza-lavoro che subisce gli effetti più duri e violenti dei processi di inclusione differenziale e di segmentazione che caratterizzano il mercato del lavoro e il controllo delle migrazioni nell'età contemporanea. In questo senso, la presenza o la persistenza di forme di lavoro sfruttato e servile nei paesi a capitalismo avanzato è effetto da una parte dei processi di divisione internazionale del lavoro, e dall'altra del funzionamento di leggi di mercato alla base della coesistenza dei vari regimi di lavoro.

### *3.2 La metodologia di ricerca*

Sulla base dell'interesse crescente che il tema dello sfruttamento lavorativo ha assunto all'interno degli interventi anti-tratta, il progetto Satis ha dato avvio a una ricerca sperimentale. Si è così costituita un'équipe integrata a livello regionale, formata da quattro enti, Cat cooperativa sociale (Firenze), Arci (Siena), Ceis (Lucca) e associazione Dog (Arezzo). Le tre province scelte per effettuare la ricerca sono state Lucca, Siena e Grosseto.

Le principali finalità che hanno orientato l'attività di ricerca sono state di tipo conoscitivo e promozionale. Nel primo obiettivo, rientra l'analisi dei meccanismi e delle dinamiche alla base delle forme di sfruttamento lavorativo nelle tre province toscane indicate. Riguardo alle finalità promozionali, le attività di informazione e sensibilizzazione agli *stakeholders* e ai lavoratori a rischio di sfruttamento è stata mirata a far conoscere il progetto Satis.

Le attività di ricerca e intervento realizzate, in particolare durante la fase di contatto per le interviste, hanno permesso lo scambio di informazioni e di pratiche con enti, organizzazioni e realtà a vario titolo attive e/o interessate ai temi oggetto del progetto. Ciò ha quindi consentito, sul piano territoriale, una migliore conoscenza delle tipologie di progetti attivi nel campo della prevenzione e del contrasto allo sfruttamento.

La ricerca ha adottato un approccio qualitativo. Come specificato meglio in seguito, la raccolta di interviste e di storie è stata scelta per consentire un miglior approfondimento delle tematiche.

Le cinque principali fasi che hanno scandito il progetto sono:

- giugno 2019: preparazione del materiale, ricerca documentale e costituzione équipe;
- luglio-settembre 2019: osservazione sul campo e individuazione degli intervistati;
- luglio-dicembre 2019: realizzazione delle interviste semi-strutturate con i due gruppi di riferimento individuati (lavoratori a rischio di sfruttamento e informatori privilegiati);
- dicembre 2019-marzo 2020: analisi dei dati;
- marzo-maggio 2020: scrittura del report di ricerca.

Rimandando ai singoli paragrafi introduttivi delle tre équipe per un'analisi più dettagliata delle specificità territoriali sul piano metodologico, qui si vuole discutere brevemente alcuni aspetti sui quali il gruppo di lavoro ha posto particolare attenzione.

In primo luogo, sono state concordate le caratteristiche sulla base delle quali individuare i testimoni qualificati, scegliendo di privilegiare professionisti, esperti e testimoni con conoscenze e competenze specifiche e aggiornate sui fenomeni oggetto della ricerca. La lista di intervistati comprende funzionari di Centri per l'Impiego, Camere di Commercio, Servizi Sociali locali; referenti e operatori di associazioni e cooperative attive nel campo dell'immigrazione, della povertà e dell'accoglienza; ispettori delle Asl e delle Direzioni Territoriali del Lavoro; referenti e operatori di Cas e Sprar; mediatori linguistico-culturali delle comunità straniere più rappresentative; sindacalisti, in particolare del settore agricolo, logistico e dei servizi; ricercatori; amministratori pubblici; forze dell'ordine.

In secondo luogo, avendo scelto un approccio metodologico orientato all'approfondimento qualitativo, particolare cura è stata posta alla condivisione delle tracce da utilizzare nelle interviste a testimoni privilegiati e lavoratori/trici. Nella maggior parte dei casi le équipe hanno prima effettuato le interviste al gruppo di testimoni privilegiati, e successivamente al gruppo di lavoratori/trici. Pur con differenze tra le tre province coinvolte, per le quali si rimanda ai singoli paragrafi, si sono infatti riscontrate maggiori difficoltà nell'individuazione del gruppo di lavoratori/trici. Spesso, si sono rilevati molto preziosi i contatti di lavoratori forniti dal gruppo di testimoni privilegiati.

Per la conduzione delle interviste, sono state preparate due diverse schede, la prima destinata ai testimoni privilegiati e la seconda ai lavoratori/trici. Il tipo di intervista è semi-strutturata, per consentire

un margine di libertà agli intervistati nel suggerire contenuti non previsti, ma affini agli obiettivi conoscitivi della ricerca.

La scheda utilizzata per i testimoni privilegiati, composta da dodici domande, era divisa in due sezioni.

Nella prima sezione le domande erano suddivise in due aree tematiche. La prima area tematica riguardava l'approfondimento delle conoscenze e delle informazioni dell'intervistato sull'incidenza e sulle caratteristiche del lavoro sommerso, e soprattutto del lavoro nero. Nella seconda area tematica il *focus* era sulle conoscenze relative al grave sfruttamento lavorativo (storie e indicatori raccolti; eventuali differenze di genere, di età e di nazionalità; comparti occupazionali più colpiti; principali fattori di vulnerabilità; eventuali gruppi sociali/nazionalità/comunità maggiormente coinvolti).

La seconda sezione, incentrata sul caporalato, prevedeva un set di cinque domande: storie e/o racconti raccolti; le modalità e i luoghi di arruolamento illegale conosciuti; gli indicatori di caporalato raccolti; la tipologia dei gruppi criminali (strutturata o informale); eventuali gruppi sociali/nazionalità/comunità maggiormente coinvolti da caporalato.

La scheda preparata per il gruppo di vittime e di lavoratori a rischio di sfruttamento era stata strutturata in modo più flessibile e aperto, avendo preventivato in sede di disegno di ricerca maggiori difficoltà, rispetto al gruppo di testimoni qualificati, nella conduzione dell'intervista e/o nella comunicazione, ad esempio per la riluttanza a raccontare vissuti dolorosi o intimi. L'intervista a questo gruppo era suddivisa in tre sezioni: informazioni biografiche e storia migratoria, ponendo attenzione a eventuali esperienze di lavoro sfruttato avvenute in patria o durante il viaggio e a problemi legati a una condizione di debito; esperienze lavorative in Italia, approfondendo tutti gli elementi utili a ricostruire le dinamiche, le fasi e gli indicatori di esperienze di sfruttamento lavorativo; nel caso di fuori-uscita e/o di denuncia di una condizione di sfruttamento lavorativo, tutti gli elementi utili a un suo approfondimento.

Un altro rilevante aspetto sul quale l'équipe si è soffermata per delineare un approccio metodologico quanto più possibile condizioso, ha riguardato la tutela della *privacy* e dei dati personali sia degli operatori che degli intervistati. Dato il carattere altamente sensibile dei temi oggetto di approfondimento, è stata posta la massima cura per assicurare la riservatezza della comunicazione

interna, dei dati personali e delle informazioni sensibili. Riguardo alle tutele assunte per proteggere l'identità e le informazioni sensibili rilasciate dai testimoni privilegiati e dai lavoratori/trici, già in fase di contatto e di presentazione della ricerca sono state fornite le necessarie garanzie di anonimato e di omissione di qualsiasi informazione, nella scrittura del report, che potesse essere usata per identificare l'intervistato. Perciò, nella redazione del report, sono stati omessi tutti quei riferimenti a persone, luoghi, organizzazioni che potessero pregiudicare la tutela della riservatezza.

Per proteggere le informazioni sensibili e i dati personali, per le comunicazioni interne all'équipe è stato utilizzato un servizio di posta con funzionalità integrate di sicurezza e di crittografia *end-to-end*.

Le interviste, che hanno avuto una durata compresa fra trenta minuti e un'ora e mezza, sono state registrate e poi trascritte. In pochissimi casi, nonostante le garanzie di *privacy* fornite, su esplicita richiesta dell'intervistato il colloquio è stato concesso a condizione che non venisse registrato: in queste occasioni, i ricercatori hanno effettuato una sintesi discorsiva dei contenuti salienti. Si è infatti ritenuto preferibile sacrificare la completezza delle informazioni piuttosto di rinunciare a fonti informative preziose e non ottenibili altrimenti.

Per l'analisi dei contenuti delle interviste, sono state condivise due griglie — una per ciascun gruppo di intervistati — al fine di facilitare la raccolta, classificazione, suddivisione, interpretazione delle principali informazioni e indicatori raccolti.

Le due difficoltà metodologiche alle quali è opportuno fare brevemente riferimento sono da una parte gli ostacoli incontrati nel reperimento del gruppo di lavoratori/trici, dall'altra i vincoli temporali che non hanno permesso, con la parziale eccezione dell'équipe di Lucca, di effettuare attività di osservazione sul campo per l'individuazione di luoghi di ritrovo e di arruolamento per il lavoro a giornata.

Riguardo al primo punto, ha inciso il carattere di novità della ricerca. Se ci fossero stati interventi specifici pregressi, i ricercatori avrebbero avuto probabilmente più facilità nell'avvicinare i lavoratori; per questo motivo, la ricerca di possibili intervistati si è perlopiù affidata alla segnalazione del gruppo di testimoni privilegiati o si è basata sui contatti e sulle conoscenze personali e lavorative delle varie équipe. Pur non riuscendo quindi a effettuare un numero di interviste a questo gruppo comparabile a

quello dei testimoni privilegiati, i contatti realizzati hanno comunque avuto il merito di rendere disponibile importanti contenuti, di estendere la rete territoriali e di fornire utili informazioni per approfondimenti futuri.

Anche sul secondo aspetto, l'osservazione non partecipante di luoghi utilizzati per il reclutamento del lavoro a giornata, ha influito la mancanza di lavoro pregresso nei territori. Le informazioni sui ritrovi informali che via via sono state menzionate dai testimoni privilegiati e dai lavoratori non hanno potuto essere verificate sul campo. A causa del tempo a disposizione molto ristretto, concentrarsi su questo aspetto avrebbe significato compromettere le altre azioni della ricerca.

Un'altra ragione ha frenato questo lavoro osservativo: i timori sul piano della sicurezza degli operatori. In particolare a Grosseto, durante le prime interviste a referenti sindacali è emerso un quadro piuttosto inquietante sull'azione e sul radicamento di alcune reti criminali in agricoltura. Considerando prioritario l'aspetto di tutela e sicurezza dei ricercatori, si è così preferito rinunciare all'osservazione diretta dei luoghi, con l'auspicio di poterla realizzare quanto prima.

### *3.2.1 Definire lo sfruttamento lavorativo*

Rimandando ad altre fonti, *in primis* al Piano nazionale anti-tratta (2016), al Manuale sul lavoro forzato e la tratta di esseri umani (Oil, Dipartimento per Pari Opportunità, 2011) e a Unhcr e Ministero dell'Interno (2016), l'elenco degli indicatori generali legati alla tratta, è qui utile accennare alla proposta metodologica elaborata dall'International Labour Organization (ILO), contenuta nel rapporto *Hard to see, harder to count. Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children* (2012).

Vengono messe in evidenze quattro dimensioni principali per rendere operativo il concetto di lavoro forzato. La prima si riferisce alle modalità di reclutamento del lavoratore, definite come non libere, non volontarie perché forzate o ingannevoli. La seconda dimensione è la durezza delle condizioni di lavoro e di vita imposte sotto l'uso della forza, di sanzioni o la minaccia di sanzioni. L'impossibilità di abbandonare il datore, la limitazione della libertà personale in conseguenza di minacce o rischi è il terzo ingrediente chiave. La quarta dimensione concerne le sanzioni o la minaccia di sanzioni al lavoratore o alla sua famiglia.

Queste sanzioni o minacce di sanzioni, definite anche come “mezzi di coercizione” si declinano in sei sotto-categorie: minacce e violenze; restrizioni della libertà di movimento dei lavoratori a causa di isolamento, confinamento e sorveglianza; schiavitù da debito; trattenimento del salario per mantenere vincolato il lavoratore; sequestro del passaporto, della carta d'identità o dei documenti di lavoro; abuso della vulnerabilità.

Ciò che appare non del tutto convincente in questa proposta per un suo diretto utilizzo nella ricerca, è la definizione di lavoro forzato, che ancora si riferisce alla *ILO Forced Labour Convention* del 1930. Questa definizione poggia da una parte sulla non volontarietà del reclutamento, e dall'altra sul carattere coercitivo attraverso il quale la prestazione lavorativa si svolge.

Essendo evidente, nel contesto della ricerca, la presenza di forme di sfruttamento lavorativo nelle quali il fenomeno si realizza anche attraverso tipologie di reclutamento legali e volontarie, e che non passano necessariamente attraverso l'uso di mezzi coercitivi o violenti, si è preferito elaborare una diversa proposta. Tuttavia, le dimensioni e la lista di indicatori suggeriti dal rapporto di ILO, alla pari delle altre fonti richiamate in precedenza, sono stati utilizzati come principale fonte metodologica per la redazione della lista degli indicatori usati nella ricerca.

Vi sono due problemi principali che complicano la ricerca di un quadro di riferimento concettuale condiviso attorno allo sfruttamento lavorativo: attraverso quali dimensioni, forme, caratteristiche definirlo e come renderlo operativo ai fini della ricerca sociale.

Rispetto al primo problema, è lampante come lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno molto sensibile al contesto istituzionale, all'assetto normativo e socio-politico, ai valori dominanti e al periodo storico. A seconda di queste variabili, lo stesso fenomeno — ad esempio, un lavoratore migrante irregolare occupato 10 ore al giorno per un basso salario — in un paese può essere assimilato a un grave abuso e il datore che lo impiega punito severamente da leggi specifiche, mentre in un altro paese può essere considerato un caso ordinario e accettabile di lavoro informale. La definizione di sfruttamento, rapportata a una relazione di lavoro, non è mai del tutto neutra, dal punto di vista scientifico, perché rinvia necessariamente a una valutazione, che non può essere interamente oggettiva, su cosa sia accettabile e cosa non lo sia in una relazione lavorativa.

Ne consegue che fra ricercatori manca un consenso sia su come

nominare che su come definire lo sfruttamento lavorativo. A seconda dell'orientamento scientifico e valoriale del ricercatore, dell'ambito disciplinare di riferimento, lo stesso fenomeno può essere nominato e definito in modi diversi. Ad esempio, "lavoro informale", "lavoro nero" e "lavoro sommerso" possono essere usati come sinonimi; lo stesso può accadere per le forme più gravi di sfruttamento, per le quali si possono trovare nella letteratura scientifica espressioni come "caporalato", "lavoro servile", "lavoro assoggettato", senza che spesso sia chiaro a cosa esattamente si riferiscono o come si differenziano fra di loro.

Negli studi e nella letteratura internazionale sul fenomeno, ritroviamo la stessa confusione e ambivalenza. Al di là della differenziazione tra *smuggling* e *trafficking*<sup>3</sup> con finalità di sfruttamento lavorativo, inadeguata in quanto troppo generica per analizzare molte tipologie di sfruttamento, non vi sono proposte definibili come condivise. Per ovviare a questa difficoltà, molti studi utilizzano un *continuum* dello sfruttamento, dove le diverse tipologie di sfruttamento, rappresentabili attraverso un'ideale linea retta, si differenziano per il grado di tutela e di capacità contrattuale del lavoratore (Carchedi, 2012). Così concepite, le varie configurazioni di sfruttamento possono essere intese come un *continuum* dove il rapporto tra lavoratore e datore si fa progressivamente sempre più asimmetrico, fino ad arrivare a una mancanza assoluta di tutele. I due estremi di questa linea continua sarebbero quindi il lavoro grigio e la tratta con finalità di sfruttamento lavorativo.

Nell'analisi successiva, si è scelto di approcciare il fenomeno del lavoro sfruttato differenziandolo in tre aree concettuali: lavoro sommerso, grave sfruttamento lavorativo e caporalato.

Con il termine di "lavoro sommerso" si definiscono i casi di parziale o mancata regolazione giuridica del rapporto di lavoro. Spesso, il lavoro sommerso viene a sua volta suddiviso nelle sue due componenti: lavoro grigio (parziale contrattualizzazione) e lavoro nero (assenza di contratto di lavoro). Il lavoro sommerso può avere attinenza con lo sfruttamento lavorativo quando è imposto dal datore al lavoratore approfittando della sua condizione di vulnerabilità e/o di bisogno.

---

<sup>3</sup> Con il concetto di *smuggling* si definisce il favoreggiamento all'ingresso illegale, mentre con *trafficking* la tratta, ovvero attività finalizzate alla cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di una o più persone, usando mezzi illeciti e ai fini dello sfruttamento delle stesse.



Il concetto di grave sfruttamento lavorativo (GSL), spiegato in modo analitico nel paragrafo successivo, indica la presenza di violazioni e asimmetrie fra lavoratore e datore nelle tre dimensioni (economica, riproduttiva e ambientale) che costituiscono la relazione lavorativa.

Il concetto di caporalato si differenzia dal GSL per il fatto che, oltre ad abusi nelle tre dimensioni citate in precedenza, deve esservi presente un elemento specifico: l'arruolamento illegale del lavoratore. Per una migliore comprensione del concetto, il paragrafo 3.3 è dedicato alla comparazione fra caporalato classico e nuovo caporalato.

Il secondo problema metodologico attiene alla "operazionalizzazione" del concetto di sfruttamento lavorativo (Pugliese, 2003, 49), ovvero la sua traduzione in elementi, segni, indicatori di riferimento per la ricerca empirica. Il concetto deve essere cioè rappresentato semanticamente da altri concetti i cui stati siano rilevabili, che prendono il nome di indicatori, cioè concetti di proprietà che forniscono informazioni su un altro concetto di proprietà più generale (Bruscazioni, Cagioni, 2016). Ogni indicatore rappresenta perciò una variabile che deve essere quanto più possibile rilevabile.

L'operazionalizzazione è un problema profondamente intrecciato al precedente, sia dal punto di vista logico che operativo, in quanto una definizione imprecisa di sfruttamento rende anche più difficile e approssimativa la ricerca degli elementi che lo contraddistinguono. Per collocare e analizzare in modo preciso le diverse realtà e manifestazioni offerte dalla ricerca sul campo, è quindi necessario identificare le dimensioni salienti del concetto e gli indicatori che permettono di definire, di tradurre concretamente le dimensioni individuate.

### *3.2.2 Le dimensioni implicate nel grave sfruttamento lavorativo e i principali indicatori*

In una prospettiva sociologica, questa forma di lavoro sfruttato è analizzabile secondo tre dimensioni: economica, riproduttiva e ambientale.

Per definire il GSL, distinguendolo da altre forme di sfruttamento, è prima di tutto necessario esaminare la dimensione prettamente economica del rapporto di lavoro. Si tratta di rapportare il salario al tempo di lavoro, misurando la congruità della retribuzione effettiva rispetto alla durata e al tipo di prestazione

fornita, alla mansione, alla specializzazione del lavoratore.

A prescindere dalla presenza di violazioni dei diritti e di abusi della vulnerabilità del lavoratore/trice, in prima istanza è la ricerca di un extra-profitto che distingue e caratterizza il GSL. Dal punto di vista dell'impresa o delle reti criminali, l'impiego di manodopera gravemente sfruttata si giustifica principalmente con finalità economiche, ed è traducibile nell'attesa di un extra-profitto, cioè di un profitto superiore a quello conseguibile dall'impiego di forza-lavoro in condizioni ordinarie.

Per condizioni ordinarie si intende l'applicazione, alla manodopera, di condizioni — formali e sostanziali — di messa al lavoro (CCNL, tipologia di contratto, retribuzione, mansionario, inquadramento ecc) regolari e proporzionate alle abilità, competenze ed esperienze del lavoratore/trice, al tipo di mansioni e responsabilità previste, alle effettive prestazioni erogate. È chiaro che le condizioni ordinarie evocate rappresentano una situazione ideale, non realistica, in quanto l'asimmetria dei rapporti di forza tra datore e forza-lavoro è una componente costitutiva della relazione. Tale asimmetria rende la forza-lavoro subalterna alla controparte, a vario grado, nella negoziazione del tipo di contratto, dell'inquadramento, delle condizioni di lavoro, della retribuzione ecc. Tuttavia, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e più ancora il rispetto effettivo degli accordi sottoscritti o pattuiti (nel caso di lavoro in nero), tutela la forza-lavoro dall'allungamento del tempo di lavoro non retribuito, elemento che qualifica invece l'area del lavoro gravemente sfruttato.

Se, rispetto alla dimensione economica, il GSL si traduce nell'aumento della parte non retribuita del tempo di lavoro speso dalla manodopera, ciò implica che la forza-lavoro produce più merci o eroga più servizi, perché costretta a lavorare più intensamente o più a lungo. Ne consegue che un datore può così ottenere un plusvalore maggiore rispetto al plusvalore ottenuto da un concorrente, attivo nello stesso comparto produttivo, che impieghi manodopera in condizioni ordinarie. Seguendo questo ragionamento, si può riconoscere se la relazione di lavoro è assimilabile a GSL sulla base di due elementi, la cui compresenza definisce il GSL rispetto alla dimensione economica dello sfruttamento.

Innanzitutto, il GSL va rapportato alla sproporzione fra retribuzione effettiva e quantità/qualità della prestazione lavorativa, riferendosi a una soglia quantitativa. Laddove il CCNL è sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresenta-

tive e riesce effettivamente a coprire una larga maggioranza della forza-lavoro, vanno assunti a riferimento i valori tabellari contenuti nel CCNL. Nei comparti poco sindacalizzati o dove nei fatti il CCNL si applica a una platea ridotta di lavoratori, sarebbe sensato utilizzare come termine di confronto il salario minimo, assente però in Italia, essendo la retribuzione materia esclusiva di contrattazione fra le parti sociali. In questo caso, si potrà ricorrere al valore tabellare del CCNL più simile possibile in quanto a caratteristiche produttive e a tipologia di mansioni previste.

Ciò premesso, affinché un rapporto di lavoro si definisca gravemente sfruttato, è necessario proporre una soglia tra la retribuzione prevista dal CCNL per quella mansione e per quell'inquadramento e la retribuzione effettiva: appare ragionevole fare corrispondere a tale soglia uno scarto inferiore al 50% tra quanto previsto e quanto erogato. Ad esempio, se la retribuzione oraria prevista dal CCNL del tessile per un operaio al quinto livello è di 7,5 euro nette, un salario effettivo inferiore a 3,5 euro equivarrebbe a una situazione di grave sfruttamento.

Il secondo requisito è la durata della prestazione lavorativa; il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di sfruttamento lavorativo a partire da un minimo di orizzonte temporale, che potremmo fissare in due mesi totali, continuativi o realizzati attraverso il cumulo di brevi periodi di occupazione ravvicinati. Ciò escluderebbe dal computo solo i casi occasionali di sfruttamento, come il lavoro a giornata o l'ingaggio per brevissimi periodi riscontrabile in edilizia, in agricoltura, nel turistico-alberghiero, nei servizi alla persona.

Nella dimensione riproduttiva rientrano tutti quegli elementi che concorrono alla produzione di un *surplus* di vulnerabilità del soggetto, influendo in negativo sui fattori che assicurano la riproduzione sociale della forza-lavoro. Ci si riferisce alla gamma di bisogni primari, vitali, essenziali ai fini del sostentamento e della piena integrità psico-corporea del lavoratore/trice: alloggio, alimentazione, ma anche libertà di espressione e di movimento. Laddove il rapporto fra datore (o caporale) e forza-lavoro è contrassegnato da una forte asimmetria di potere, essa può manifestarsi in una ridotta capacità, da parte del lavoratore/trice, di determinarsi liberamente nella scelta dell'alloggio, nella possibilità di nutrirsi in modo adeguato, di spostarsi senza vincoli e di stringere relazioni sociali in maniera autonoma al di fuori del rapporto di lavoro. In altre parole, lo squilibrio di potere osservabile

nella relazione fra le parti deve essere tale da ridurre in modo significativo la facoltà effettiva del lavoratore di provvedere in modo autonomo e sufficiente ai bisogni sopra richiamati.

Nella dimensione riproduttiva rientrano anche quegli elementi normativi che rendono possibile la fruizione dei diritti base (salute, alloggio, accesso ai servizi essenziali). Ci si riferisce, nel caso dei lavoratori stranieri, al possesso di regolari titoli di soggiorno. È evidente che l'assenza di permesso di soggiorno, o il possesso di titoli di soggiorno regolari, ma di durata temporanea e che pongono vincoli dal punto di vista lavorativo o del reddito (come nel caso del lavoratore richiedente asilo che può guadagnare fino all'importo massimo annuo di 5.824 euro, pari all'assegno sociale INPS, senza perdere le misure di accoglienza) possono essere utilizzati dai datori per imporre condizioni peggiorative.

La presenza di una relazione di dipendenza o di asservimento del soggetto dal datore per il soddisfacimento dei bisogni primari connota i casi di sfruttamento lavorativi più gravi, condizionando la condotta e la libertà di scelta del lavoratore/trice al di fuori dell'ambito produttivo. Ad eccezione dei casi più estremi, si pensi alla tratta o alle condizioni di effettivo asservimento, di lavoro coatto — ad esempio nel lavoro di cura, quando il soggetto è vincolato al datore anche per quanto riguarda il permesso di soggiorno e l'alloggio —, la dipendenza non si traduce mai in un annullamento di fatto della volontà e della libertà individuali, ma in una loro diminuzione o compromissione.

Fanno parte della dimensione ambientale dello sfruttamento gli elementi — a eccezione di quelli economici — che regolano, delimitano e disciplinano la prestazione lavorativa, quindi l'insieme delle condizioni lavorative e ambientali nelle quali essa si svolge. Quando l'erogazione della prestazione avviene attraverso modalità, in ambienti e in circostanze che violano in modo pianificato e/o sistematico le disposizioni di legge e gli standard, si può determinare una condizione di abuso. Costringere la forza-lavoro a prestazioni che trasgrediscono le norme vigenti sui principali aspetti del diritto del lavoro (i massimali giornalieri e settimanali di ore lavorabili, la fruizione delle pause e delle ferie, le disposizioni e le tutele sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la *privacy* ecc.) incrementa i rischi cui è esposta. Basti pensare agli effetti per il lavoratore/trice, in termini di aumento del rischio infortunistico e di malattia, del mancato uso di DPI, dello svolgi-

mento di mansioni pericolose effettuate senza formazione specifica, della manipolazione o dell'esposizione, durante il ciclo produttivo, a sostanze nocive o tossiche.

Laddove nell'organizzazione del processo produttivo e lavorativo le violazioni delle norme su sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro sono regolari e non accidentali, il datore non consegue solo un risparmio economico, ma determina una riduzione dei diritti del lavoratore e un aumento della sua vulnerabilità. Allo stesso modo, mettere in atto all'interno del luogo di lavoro forme di sorveglianza e monitoraggio (anche a distanza) illegali, cioè non contrattate con le organizzazioni sindacali, può costringere la manodopera a erogare prestazioni supplementari non previste o a realizzarle in condizioni insicure, degradanti. Più il controllo sulle condizioni ambientali della prestazione lavorativa è deciso, sbilanciato a favore del datore di lavoro, più la posizione di vulnerabilità e di sfruttamento del lavoratore si accentua.

Riassumendo le tre dimensioni discusse, per la dimensione economica il lavoro gravemente sfruttato si connota come un uso della forza-lavoro capace, attraverso l'estensione della parte non retribuita del tempo di lavoro, di generare un extra-profitto.

Per la dimensione riproduttiva, nel GSL si produce un rapporto di potere fra le parti che diminuisce in modo significativo la facoltà di scelta della forza-lavoro nel determinarsi liberamente rispetto al soddisfacimento o alla fruizione dei bisogni primari.

Per la dimensione ambientale il lavoro gravemente sfruttato si definisce per la presenza di gravi violazioni che aumentano i fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

Per concludere, si evidenziano i principali indicatori di GSL, suddividendoli secondo le tre dimensioni analizzate in precedenza.

Per la dimensione economica, si è già discusso come il mancato pagamento e il sotto-pagamento — tenuto conto della durata e della tipologia della prestazione, della mansione, della specializzazione e abilità del lavoratore/trice — rappresenti il principale indicatore di GSL. Analogamente, ricevere una corretta retribuzione, ma essere costretti a restituire una parte importante del salario al datore o a terzi può segnalare una condizione di asservimento per debito, alla pari di subire detrazioni o trattenute non dovute in busta paga.

Fra gli indicatori di GSL per la dimensione riproduttiva possiamo includere l'essere oggetto di comportamenti violenti, minacce, in-

sulti, abusi fisici e sessuali; vivere in luoghi degradati o difficili da raggiungere; non potere lasciare il luogo di lavoro o non potersi muoversi fuori dall'orario di lavoro in modo autonomo; ricevere quantità insufficienti di cibo; doversi nascondere o non potere comunicare con altri lavoratori/trici; subire abusi connessi alla mancanza di titolo di soggiorno.

Per il lavoro domestico e di cura vanno aggiunti i seguenti indicatori: la mancanza di uno spazio privato; essere costretti a erogare prestazioni non previste dal contratto o dagli accordi tra le parti a favore dell'assistito e/o del gruppo familiare; l'impossibilità di fruire di riposi settimanali, ferie o permessi, o di lasciare l'abitazione.

Infine, fra gli indicatori di GSL per la dimensione ambientale possiamo annoverare la mancanza di vestiario adeguato per la mansione ricoperta; la mancanza di DPI nel caso il soggetto svolga mansioni pericolose, maneggi sostanze tossiche o effettui operazioni che comunque li richiedano; l'esposizione a sostanze nocive; l'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza per la presenza di condizioni di lavoro insalubri e/o pericolose.

### *3.3 Caporalato classico e nuovo caporalato*

La riformulazione dell'art. 603-bis del codice penale — entrata in vigore il 4 Novembre 2016 con la legge 199 del 28 Ottobre 2016 —apporta differenze sostanziali rispetto alla precedente legge sul caporalato del 2011.

Il principale miglioramento della l. 199 rispetto alla formulazione del 2011 consiste nel non limitare la punibilità al solo intermediario, ma a estenderla anche al datore di lavoro che sfrutta la forza-lavoro. L'attuale legge punisce infatti due distinte ipotesi di reato: 1) chi recluta manodopera da destinare al lavoro sfruttato da terzi, e 2) chi direttamente utilizza manodopera in condizioni di sfruttamento lavorativo. Ciò costituisce un cambiamento potenzialmente dirompente per due motivi. In primo luogo, la precedente legge sul caporalato sanzionava solo la figura del caporale, e non chi ne fruiva i servizi traendone un illecito vantaggio, determinando così un'evidente impunità del datore di lavoro. In secondo luogo, viene introdotta nell'ordinamento italiano una fattispecie specifica e autonoma di reato di sfruttamento lavorativo, che consente strumenti di tutela effettivi a tutti i lavoratori in condizione di sfruttamento, quale che sia la loro nazionalità e *status* giuridico.

Al centro del dispositivo vi sono le due circostanze che qualificano il reato. La prima riguarda il reclutamento per conto terzi e/o l'utilizzo di manodopera in "condizioni di sfruttamento", la seconda lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo "stato di bisogno".

Perché il fatto costituisca reato non è più necessario che l'attività di intermediazione sia organizzata né che il reclutamento e/o lo sfruttamento vengano compiuti mediante violenza o minaccia. Queste condotte si trasformano da elementi costitutivi del reato — così come disponeva il testo del 2011 — in circostanze aggravanti. A seconda che l'intermediazione e/o lo sfruttamento avvengano con o senza violenza o minaccia cambiano le pene. Se i fatti sono commessi senza violenza o minaccia la reclusione prevista varia da uno a sei anni, con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, mentre se vi è uso di violenza o minaccia la durata della reclusione per gli autori è fissata da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Nelle due versioni di legge risultano immutate le tre aggravanti specifiche: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; la presenza, fra i soggetti reclutati, di minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, in riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Un'altra differenziazione molto importante fra le due leggi è che nella nuova formulazione è sufficiente che la vittima si trovi in uno stato di bisogno, e non più come in precedenza in uno stato di necessità, concetto che prevedendo un annientamento della volontà della vittima era molto difficile da provare.

La legge prevede quattro distinti "indici di sfruttamento": è sufficiente che ne venga accertato uno perché la norma possa applicarsi. Il primo indice di sfruttamento riguarda il livello retributivo, il secondo l'orario di lavoro, il terzo la sicurezza e l'igiene sul luogo di lavoro e il quarto la presenza di condizioni di lavoro, di metodi di sorveglianza e di condizioni alloggiative degradanti. Nei primi due casi lo sfruttamento è penalmente rilevante se viene dimostrata una violazione reiterata, cioè ripetuta (e non più, come nella legge del 2011, sistematica) della retribuzione o dell'orario di lavoro. Per le retribuzioni, il confronto è stabilito sulla base dei contratti collettivi territoriali stipulati dai sindacati più rappresentativi: tale specifica esclude quindi che la verifica della congruità delle retribuzioni si effettui su eventuali contratti pirati.

Anche gli altri due indici di sfruttamento sono stati parzialmente riformulati. Rispetto alle legge del 2011, ora non è più necessario che i lavoratori siano sottoposti a metodi o condizioni lavorative o alloggiative particolarmente degradanti, ma è sufficiente che siano degradanti. Sulle violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene, mentre nel 2011 si affermava che dovevano essere tali da esporre il lavoratore a grave pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'incolumità personale, nella nuova versione si specifica che è sufficiente la presenza della violazione.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, è ora necessario analizzare in profondità come si articola il caporalato dal punto di vista organizzativo.

A partire dalle inchieste di Alessandro Leogrande (2008, 2012) sulla vicenda di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo di centinaia di braccianti polacchi in Capitanata, è stata documentata l'esistenza di nuove forme emergenti di sfruttamento del lavoro in agricoltura, con caratteristiche diverse dal caporalato classico. Dal punto di vista sociale, nel modello di nuovo caporalato descritto da Leogrande vengono meno due fattori fondamentali che caratterizzano il caporalato classico fino agli anni '80: la comune appartenenza socio-culturale di caporali e lavoratori a giornata a una data comunità e l'esistenza di un controllo informale allargato. Questi fattori, che storicamente hanno limitato il potere dei caporali, sono perlopiù assenti nel modello di sfruttamento intensivo del lavoro bracciantile osservabile negli ultimi anni.

Studi e ricerche sul campo (Omizzolo, 2019; Carchedi, Galati, Saraceni, 2017; Osservatorio Placido Rizzotto, 2016; Pugliese, 2013; Colloca, Corrado, 2013; AA. VV., 2012) hanno posto in luce scenari di abuso e di violazione dei diritti in agricoltura in larga parte inediti, mostrando come gli ambiti di sfruttamento e di ricatto sembrano essersi ampliati a sfere della vita quotidiana dei braccianti. Il rapporto di dipendenza dai caporali è più forte e asimmetrico, specie in condizioni di isolamento e di invisibilità sociale: le condotte criminali più gravi (violenza fisica e sessuale, ricatto, intimidazione, sorveglianza sul luogo di lavoro, sottrazione dei documenti, limitazione della libertà personale) sono in genere agite laddove il reclutamento avviene nei ghetti, negli accampamenti informali e nei contesti rurali più isolati.

Nel passaggio fra vecchie e nuove forme di sfruttamento in agricoltura, è essenziale enfatizzare il ruolo dei cambiamenti della



composizione sociale della forza-lavoro, attraversata in profondità da differenziazioni linguistiche, socio-culturali, *status* giuridici, strategie migratorie, condizioni di bisogno molto più complesse del passato. I caporali e la filiera organizzativa del nuovo caporalato riescono a volgere a loro vantaggio le differenze interne al nuovo bracciantato multi-etnico, operando una competizione al ribasso fra gruppi — e non più solo fra individui — rispetto alle modalità e alla durata di ingaggio, alla retribuzione, all’offerta di altri servizi. Pressoché tutte le inchieste citate hanno sottolineato come l’ampia disponibilità di forza-lavoro comunitaria sia stata usata, negli ultimi anni, per creare competizione con i gruppi di braccianti extracomunitari stanziati da più tempo, determinando un peggioramento dei livelli salariali e un degrado complessivo delle condizioni di lavoro. Ugualmente, è stato osservato come l’ingaggio di richiedenti asilo in agricoltura sia spesso funzionale alla riduzione dei livelli salariali (Omizzolo, 2019; Carchedi, 2017; Osservatorio Placido Rizzotto, 2016).

Una descrizione coerente e omogenea del caporalato come sistema di intermediazione e sfruttamento non è probabilmente possibile, in quanto le ricerche e le indagini condotte mostrano una certa varietà di forme, caratteristiche e funzioni del caporalato, che dipendono anche dal contesto locale (dimensioni e assetto proprietario delle aziende, tipo di colture, composizione e ampiezza della manodopera locale ecc.). Di fatto, il funzionamento del caporalato può adattarsi e cambiare a seconda delle fasi e dei prodotti, delle aree e delle nazionalità di provenienza dei lavoratori coinvolti. In genere, il caporalato è tanto più radicato e socialmente legittimato tanto più ampia è la distanza tra aziende e forza-lavoro in cerca di occupazione e tanto meno sono efficienti servizi pubblici di trasporto e forme di intervento sindacale.

Sul piano organizzativo, il nuovo caporalato in agricoltura si esplica attraverso una catena gerarchica composta da aziende agricole, capi, caporali e sotto-caporali, a volte in contatto tra loro fra diverse province e regioni, a volte in concorrenza. Spesso nella filiera dell’intermediazione agisce una componente di controllo e di sfruttamento legata alla provenienza geografica, tale per cui i connazionali del caporale sono relativamente avvantaggiati rispetto agli altri migranti. All’inverso, lo stesso fattore può essere all’origine o creare legami di dipendenza, di ricatto e di violenza più insidiosi.

Per quanto vi influiscano spesso reti e organizzazioni criminali,

anche di tipo mafioso, sarebbe errato ridurre il nuovo caporalato a un fenomeno connotato unicamente da caratteristiche riconducibili alle organizzazioni mafiose, alla violenza o allo schiavismo. Come osserva Domenico Perrotta (2015), la relazione fra caporale e braccianti può assumere tratti e significati molto diversi, da un rapporto di tipo fiduciario alla percezione del caporale come modello di ascesa sociale, da un rapporto di tipo strumentale a uno di aperta contestazione. Ugualmente, l'intermediazione di manodopera attraverso la figura del caporale è percepita e giudicata in modo differenziato dagli agricoltori: alcuni imprenditori negano di farvi ricorso, altri sostengono che sia una forma di organizzazione del lavoro scelta dai braccianti stessi, altri ancora ammettono che svolga un servizio indispensabile ed efficiente per i loro bisogni (ibidem). Enrico Pugliese (2013) propone la seguente differenziazione: 1) il "caponero" o in generale il caporale etnico: ha un rapporto meno violento ed esercita un grado di sfruttamento minore, ma a volte controlla anche la fase di lavoro; 2) il caporale che opera all'interno di forme auto-organizzate di reclutamento; 3) il caporale parte di un sistema che attua gravissime forme di sfruttamento.

Un aspetto rilevante per comprendere l'originalità e la complessità espresse dal nuovo caporalato è la funzione svolta, nella filiera dello sfruttamento, da soggetti economici di tipo legale. Non necessariamente le aziende agricole, ai fini della fornitura di manodopera a basso prezzo, si appoggiano a caporali o a reti criminali, anzi in molti casi l'intermediazione si realizza attraverso appalti affidati a terzi sotto forma di società legali o para-legali di diverso tipo (cooperative senza terra<sup>4</sup>, partite IVA, più raramente SNC). Ciò è reso possibile dalla lunga e spezzettata filiera che caratterizza il settore agro-alimentare, che rende conveniente, da parte delle società agricole medio-grandi, l'affidamento a società terze delle fasi di lavorazione ad alto tasso di lavoro vivo.

Federico Oliveri (2017) enfatizza, nel caso della viticoltura a Siena, la centralità degli appalti ad aziende o a cooperative senza terra, le cui funzioni principali sono di indebolire le tutele contrattuali e retributive dei lavoratori e di garantire alle aziende appaltatrici ampi margini di flessibilità organizzativa. Un'altra

---

<sup>4</sup> Cooperative agricole che "affittano" forza-lavoro, mettendo in atto tutta una serie di illegalità sia dal punto di vista societario che di condizioni retributive e lavorative applicate alla forza-lavoro; [https://www.redattoresociale.it/article/notiziaro/agricoltura\\_i\\_lavoratori\\_sottopagati\\_delle\\_cooperative\\_senza\\_terra\\_](https://www.redattoresociale.it/article/notiziaro/agricoltura_i_lavoratori_sottopagati_delle_cooperative_senza_terra_).